

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO,
DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE,
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITA' PRESSO TERZI**

Stipulata tra:

AIMAG SPA

e

[Nome Società]

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La seguente descrizione dell'attività viene riportata a titolo indicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria efficacia per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità a carico dell'Assicurato riferita ad una delle attività esercitate dallo stesso a sensi del proprio statuto, regolamenti, delibere o comunque svolte di fatto. L'assicurazione comprende altresì qualsiasi attività accessoria, complementare, connessa e collegata, preliminare e conseguente alle principali.

Le attività riportate a titolo esemplificativo e non limitativo sono le seguenti:

- Gestione di impianti di depurazione reflui urbani
- Gestione trattamento e compostaggio rifiuti
- Gestione impianto di digestione anaerobica
- Gestione discariche RSU

Come da seguente elenco:

IMPIANTI DI DEPURAZIONE			
	Impianto	Comune	Via
1	Carpi Centrale	Carpi	via Bertuzza (S.marino)
2	Mirandola	Mirandola	Via Bruino
3	Bomporto	Bomporto	Via testa
4	Cavezzo	Cavezzo	Via per Concordia
5	Moglia	Moglia	Via Lunga Casoni
6	Concordia	Concordia	Via per Mirandola
7	S.Felice	S.Felice	Via Ronchetti
8	Novi	Novi	Via Don Minzoni 13 A
9	Medolla	Medolla	Via Grande
10	Rovereto	Novi	Via Rossa 16
11	Poggio Rusco	Poggio Rusco	Via Affittanza
12	Quistello	Quistello	Via Ca' Rossa
13	Camposanto	Camposanto	Via per San Felice
14	Revere	Revere	Via Di Vittorio
15	San Prospero	San Prospero	Via Due Madonne
16	Rivara	San Felice	Via Scala
17	S.Martino Spino	Mirandola	Via Giavarotta
18	Solara	Bomporto	Via Carrate
19	Bondanello	Moglia	Via Trivellano
20	Nuvolato	Quistello	Via Savazzona
21	S.Lucia	Quistello	Via D. Semeghini
22	Dragoncello	Poggio Rusco	Via Stoppiaro
23	Dogaro	S.Felice	Via Dogari
IMPIANTI IMHOFF			
	Impianto	Comune	Via

1	BOMPORTO	fraz. VILLAVARA	v. PER MODENA
2	BOMPORTO	fraz. VILLAVARA -	v. CADUTI IN GUERRA
3	CAMPOSANTO	fraz. CA' BIANCA -	VIA PANARIA EST
4	SOLIERA	fraz. SECCHIA	v. SERRASINA
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO			
	Impianto	Comune	Via
1	Fossoli	Fossoli di Carpi	Via Valle 21
2	Finale Emilia	Finale Emilia	Via Ceresa
IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA			
	Impianto	Comune	Via
1	Fossoli	Fossoli di Carpi	Via Valle 21
2	Finale Emilia	Finale Emilia	Via Ceresa
DISCARICHE			
	Impianto	Comune	Via
1	Mirandola	Mirandola	Via Belvedere 5/c
2	Medolla	Medolla	Via Campana 16
3	Fossoli	Fossoli di Carpi	Via Valle 21
CENTRALI ASPIRAZIONE E POMPAGGIO GAS METANO			
1	Barigazzo	Lama Mocogno (MO)	Strada Statale 12 – loc. Barigazzo
2	Vetta	Palagano (MO)	Via Comunale Casoni – loc. Boccasuolo

2) L'assicurazione non opera se non vengono rispettate le prescrizioni gestionali elencate nella Delibera di Autorizzazione.

3) L'assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque, effettuate all'epoca della decorrenza della polizza. Per la valutazione degli eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuati in occasioni della data di decorrenza della polizza.

4) Ad integrazione di quanto indicato nel frontespizio di polizza si precisa che la data di retroattività deve intendersi:

- 11/09/1997 per l'impianto di compostaggio di **Carpi**;
- 28/02/1990 per le discariche di **Mirandola, Medolla**;
- 31/12/2002 per la discarica di **Carpi**;
- 30/04/2012 per l'impianto di compostaggio di **Finale Emilia**.
- 01/01/2019 per l'impianto di digestione anaerobica di **Finale Emilia**

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 – Definizioni comuni a tutte le Sezioni

Nel testo che segue, si intendono per:

- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **“Assicurazione”**: il contratto di assicurazione;
- **“Bonifica”**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico o economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **“Condizioni originarie”**: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi Naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
- **“Contraente”**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **“Danno Ambientale”**: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto od indiretto, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
- **“Elemento interrato”**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **“Franchigia”**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Indennizzo / Risarcimento”**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **“Inquinamento”**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata e dal quale sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o Ripristino del Danno Ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'Assicurato da parte di terzi. **“Interventi di Bonifica”**: ogni intervento di **Messa in Sicurezza d'Emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica**, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
- **“Massimale”**: la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **“Matrici ambientali”**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **“Messa in sicurezza d'emergenza”**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno o all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici Ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **“Messa in sicurezza permanente”**: l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- **Misure di Prevenzione**: le iniziative per contrastare un evento, un atto o una omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si

verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia

- **“Periodo di assicurazione”**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **“Polizza”**: il documento che prova l’Assicurazione;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **“Prestatori di lavoro”**: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi;
- **“Ripristino post Bonifica”**: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamente degli interventi di Bonifica o Messa in Sicurezza Permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso;
- **“Ripristino del Danno Ambientale”**: insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:
 - **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
 - **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
 - **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi Naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
- **“Risorse Naturali”**:
 - le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - le acque superficiali, sotterranee e costiere;⁴
 -
 - il suolo e sottosuolo;
- **“Scoperto”**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- **“Servizi naturali”**: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- **“Società”**: l’impresa assicuratrice;
- **“Spese”**: le Spese effettivamente sostenute;
- **“Stabilimento”**: il sito o l’area ove si svolge l’attività assicurata nonché ove insistono i beni e gli impianti, di proprietà, in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, ovvero in uso, in detenzione o comunque sottoposti al controllo dell’assicurato stesso, incluse le relative pertinenze. Per beni ed impianti si intendono ogni installazione od unità, anche mobile, destinata alla produzione, trasformazione, trattamento, trasporto, utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti, prodotti, merci, inclusi reflui e residuati di qualunque natura. Si precisa che rientrano nella definizione di stabilimento anche

le infrastrutture in genere, incluse le reti di adduzione, distribuzione e collettamento compresi i relativi elementi interrati o comunque direttamente posati sul terreno, utilizzati per l'erogazione del servizio e lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 –Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Interpretazione del contratto e foro competente

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

1. sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
2. sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;

3. sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
4. sinistri senza seguito;
5. sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Bologna Via Montebello, n.2.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 1,12% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 e ss.mm.ii.

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17- Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 19 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese (fatta eccezione per le Spese Legali che si intendono in aggiunta al massimale di polizza e nel limite di un importo pari a un quarto dello stesso), per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

Art. 20 - Scoperto - Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa e assoluta per ogni Sinistro, come indicati nella Scheda di Polizza. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Scheda di Polizza, opererà lo Scoperto / Franchigia della Garanzia Base.

Art. 21 - Datazione dell'Inquinamento. Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 22- Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso di inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice di inserimento.

Art. 23 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori e dei subappaltatori

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese, o persone, parte delle attività assicurate con la presente Polizza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato. L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 24 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro trenta (30) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Polizza.

Art. 25 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;

- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli Artt. 1 e 24; **(opzione base)**
 - j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
 - k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- 2) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Art. 26 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 27 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 del Cod. Civ. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.)

Art. 2 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo e i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza, Bonifica, Messa in Sicurezza Definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- 1) del progettista;
- 2) del direttore dei lavori;
- 3) dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato e salvo il caso di conflitto di interesse tra la Società e l'Assicurato, deve condividere con L'Assicurato le strategie difensive.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

SEZIONE 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO

Art. 1 – Definizione solo per questa Sezione

- **“Sinistro”**: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione, o nel periodo di ultrattività se concordato fra le parti.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte, malattia e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 3 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva, ma non oltre **12 mesi (opzione base) / 24 mesi (opzione migliorativa)** dalla scadenza della polizza, a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nel frontespizio ma non oltre la scadenza della Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

Art. 4 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 5 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

SEZIONE 5 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

Art. 1 – Definizione solo per questa Sezione

- **“Sinistro”**: l'evento che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 3, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino a concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino a concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 della Scheda di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 1 della Sezione 3.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 3 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato al punto 2 della Scheda di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Art. 5 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente Sezione non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione di Polizza precedente.

SEZIONE 6 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE PER ATTIVITA' PRESSO TERZI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, aria e suolo. Relativamente ai danni per interruzioni di attività

di terzi e in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento, opera un sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.

SEZIONE 7 – GARANZIE OPZIONALI (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Garanzia A – Amianto *(vale 6 Punti)*

Danni da Amianto - A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 25, numero 1, lettera f) della Sezione 2 della presente Polizza, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da amianto a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

Spese di rimozione e smaltimento - Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, si intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

Garanzia B - Beni all'interno dello stabilimento assicurato *(vale 6 Punti)*

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 5 lettera a) della Sezione 4 della presente Polizza, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

Garanzia C – Ricerca causa dell'Inquinamento *(vale 6 Punti)*

Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento: le spese sostenute dall'Assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interraste...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

L'Assicurazione è estesa alla copertura delle **Spese per la ricerca della causa tecnica dell'Inquinamento**. La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

Garanzia D – Perito di Parte *(vale 6 Punti)*

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi del Perito di parte che l'Assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di Sinistro.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia/ Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

SEZIONE 8 – CONDIZIONI SPECIALI (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Condizione Speciale A - Estensione territoriale U.E. *(vale 6 Punti)*

A parziale deroga dell'Art. 18 della Sezione 2 della Presente Polizza, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, qualora gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo anche fuori dal territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino, ma comunque sempre nell'ambito del territorio nell'Unione Europea.

La copertura assicurativa viene attuata mediante emissione da parte della Società di singoli "Certificati" in Libera Prestazione di Servizio ove necessario. Ogni Certificato è regolato dalle condizioni normative prestate dalla presente Assicurazione e dovrà riportare i seguenti dati:

- Ragione Sociale dell'Assicurato;
- Domicilio e Codice Fiscale / Partita IVA o altro;
- Attività e Ubicazione dello stabilimento;
- Premio e Imposte;
- Data di Effetto e Scadenza dell'Assicurazione;
- Condizioni Particolari, eventuali Limitazioni/Estensioni e Note Specifiche.

Condizione Speciale B - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi (vale 6 Punti)

A parziale deroga dell'Art. 25, 1, lettera "g" della Sezione 2 della presente Polizza, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. La presente estensione di garanzia è prestata entro un sottolimito di risarcimento e con l'applicazione di una franchigia/scoperto come indicati nella Scheda di Polizza.

Condizione Speciale C - Terzietà tra assicurati (vale 6 Punti)

A parziale deroga dell'Art. 4 della Sezione 4 della presente Polizza, sono considerate "terze" tra di loro il Contraente, l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate e affiliate.

Condizione Speciale D - R.C. Personale (vale 6 Punti)

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la Responsabilità Civile Personale di tutti i Prestatori di Lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato. Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra di loro.

Condizione Speciale E - Messa in sicurezza operativa (vale 6 Punti)

L'assicurazione si intende estesa alla "Messa in Sicurezza Operativa", intendendosi per tale l'insieme degli interventi eseguiti in uno stabilimento con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di Messa in Sicurezza Permanente o Bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono, altresì, gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della Bonifica o della Messa in Sicurezza Permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti.

La presente garanzia si intende prestata per il periodo massimo indicato nella Scheda di Polizza, entro un sottolimito di risarcimento e con l'applicazione di una franchigia/scoperto come indicati nella Scheda di Polizza.

SCHEDA DI POLIZZA

Attività assicurata:	Come indicato in polizza.
Ubicazione insediamenti:	Vedere elenco siti in polizza
Data retroattività:	11/09/1997 per l'impianto di compostaggio di Carpi ; 28/02/1990 per le discariche di Mirandola e Medolla ; 31/12/2002 per la discarica di Carpi ; 30/04/2012 per l'impianto di compostaggio di Finale Emilia . 01/01/2019 per l'impianto di gestione anaerobica di Finale Emilia
Ultrattività:	12/24 mesi
Massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le Sezioni:	€ 1.500.000,00
Franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro:	€ 150.000,00
Sottolimito Sezione 4 - Responsabilità civile da inquinamento	€ 1.500.000,00
Sottolimito Sezione 5 - Spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale	€ 300.000,00
Sottolimito Sezione 6 - Responsabilità ambientale per attività presso terzi	€ 150.000,00

Garanzie opzionali – Sezione 7

Garanzia	Sì	No	Sottolimito	Franchigia
A – Amianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 100.000,00	Scopeto 10% con il minimo di € 10.000,00
B – Beni all'interno dello stabilimento assicurato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 100.000,00	€ 2.500,00
C – Ricerca causa dell'inquinamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 50.000,00	€ 2.500,00
D – Perito di parte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 50.000,00	€ 2.500,00

Condizioni speciali – Sezione 8

Garanzia	Sì	No	Sottolimito	Franchigia
A - Estensione territoriale U.E.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 150.000,00	€ 2.500,00
B - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 150.000,00	€ 5.000,00
C - Terzietà tra assicurati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//	//

Condizioni speciali – Sezione 8				
D - R.C. Personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//	//
E - Messa in sicurezza operativa (Max 3 mesi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 150.000,00	€ 5.000,00

La Società

Il Contraente

.....

.....